

Circolare n° 1 del 16/01/2020

Iniziamo l'esame delle novità fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria 2020. Le nuove norme introdotte saranno trattate secondo l'ordine dei commi della Legge: nel presente documento verranno esaminate le norme fino al comma 393, mentre i commi successivi saranno oggetto di una ulteriore circolare già in preparazione.

I temi saranno trattati in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2020 – PRIMA PARTE	COMMI
1. <u>Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA</u>	3
2. <u>Deducibilità IMU</u>	4-5
3. <u>Riduzione aliquota cedolare secca per contratti a canone concordato</u>	6
4. <u>Fondo riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti</u>	7
5. <u>“Sconto in fattura” efficienza energetica e sisma bonus</u>	70 e 176
6. <u>Credito d'imposta per la sicurezza degli immobili</u>	118
7. <u>Proroga detrazioni riqualificazione energetica, recupero edilizio e bonus mobili</u>	175
8. <u>Proroga “sport bonus”</u>	177-180
9. <u>Credito d'imposta investimenti industria 4.0</u>	184-197
10. <u>Credito per ricerca e sviluppo, Innovazione tecnologica ed Attività innovative</u>	198-209
11. <u>Bonus formazione 4.0</u>	210-217
12. <u>Bonus facciate</u>	219-224
13. <u>Proroga Sabatini – ter</u>	226-229
14. <u>Soppressione “MINI IRES” e ripristino ACE (Aiuto alla Crescita Economica)</u>	287
15. <u>Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici</u>	288-290
16. <u>Bonus bebè e bonus asili nido</u>	340 e 343
17. <u>Esenzione canone RAI anziani a basso reddito</u>	355-356
18. <u>Bonus cultura diciottenni</u>	357-358
19. <u>Spese veterinarie</u>	361
20. <u>Estensione “bonus edicole”</u>	393

1. STERILIZZAZIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IVA

È stata confermata la “sterilizzazione” delle clausole di salvaguardia IVA. È quindi previsto **anche per il 2020** il mantenimento delle seguenti aliquote IVA: **ordinaria del 22%** e **ridotta del 10%**.

2. DEDUCIBILITÀ IMU

È stata confermata per il 2019, ovvero per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la **deducibilità IMU sugli immobili strumentali** ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella **misura del 50%**.

Inoltre, è stato previsto che per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) la deducibilità sarà del 60%, mentre l'integrale deducibilità avrà effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

3. RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È stata confermata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, la **riduzione dal 15% al 10%**, dell'aliquota della cedolare secca che deve essere applicata ai canoni derivanti dai **contratti di locazione a canone concordato**.

4. FONDO RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE LAVORATORI DIPENDENTI

Al fine di dare attuazione ad interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale delle persone fisiche, è stato istituito un fondo denominato “**Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**”, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per il 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le modalità di riduzione della tassazione dei redditi da lavoro saranno stabilite con successivi provvedimenti, che probabilmente entreranno in vigore nella seconda parte del 2020.

5. “SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA E SISMA BONUS

Dal 1° gennaio 2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” pari al 50% delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche e per interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico. Con tale sistema l'agevolazione era anticipata dal fornitore che a sua volta recuperava l'importo attraverso un credito di imposta: si torna invece al recupero dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi in 5 o 10 anni a seconda degli interventi realizzati.

Lo “sconto in fattura” **sarà ammesso unicamente** con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni condominiali per interventi importanti di primo livello** (ossia quelli che riguardano almeno il 50% della superficie dell'involucro edilizio condominiale, e ristrutturazione dell'impianto termico dell'intero edificio) **di importo pari o superiore a 200.000 euro**.

6. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI

Al fine di incrementare il livello di **sicurezza strutturale degli immobili**, è stato introdotto un **credito d'imposta per le spese sostenute** per l'acquisizione e la predisposizione di **sistemi di monitoraggio strutturale continuo per gli anni 2020 e 2021**, le cui modalità attuative sono demandate al MEF.

7. PROROGA DETRAZIONI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RECUPERO EDILIZIO E BONUS MOBILI

È **prorogato al 31 dicembre 2020** il termine entro il quale possono essere sostenute sia le spese relative a **interventi di riqualificazione energetica** per le quali vengono riconosciute le detrazioni del **50%-65%**, che le spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della detrazione del **50%** sull'importo massimo di 96.000 euro.

È inoltre previsto anche per il **2020** il c.d. “**bonus mobili**”, ossia la detrazione Irpef del **50% su un massimo di 10.000 euro** per spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di categoria A (A+ per i forni)

destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati a decorrere dall'1/1/2019.**

8. PROROGA "SPORT BONUS"

È prorogato per 2020 il c.d. "sport bonus", ossia il **credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali** in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture.

Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali, spetta per i soggetti persone fisiche ed enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile, mentre per i titolari di reddito d'impresa spetta nel limite del 10% dei ricavi annui. L'ammontare del credito d'imposta non rileva ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

9. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

È stato introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese residenti nel territorio dello stato che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che andrà a sostituire le agevolazioni "superammortamento" ed "iperammortamento".

Rientrano nell'agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 se il relativo ordine è già stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sono stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari:

- al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di acquisto di **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello Industria 4.0 (beni di cui all'allegato A, Legge 232/2016);
- al 15% del costo per i beni **immateriali** connessi ad investimenti in beni di cui al punto precedente, fino ad un costo complessivo di 700.000 euro (beni di cui all'allegato B, Legge 232/2016);
- al 6% del costo fino a 2 milioni di euro per i beni strumentali nuovi agevolabili diversi da quelli ai punti precedenti (tale agevolazione spetta anche ai **lavoratori autonomi**).

Il credito d'imposta non concorre a formare la base imponibile né per le imposte sul reddito né per l'IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 in 5 quote annuali di pari importo (3 per i beni immateriali).

Il soggetto che beneficia del credito d'imposta è obbligato a conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e le fatture d'acquisto devono riportare l'espresso **riferimento alla norma in oggetto.**

10. CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGIA ED ATTIVITÀ INNOVATIVE

È stato introdotto un **nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo**, che dal 2020 sostituisce quello precedente, rimasto in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La nuova agevolazione si applica agli investimenti in **ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica ed in attività di design e ideazione estetica.**

Per ciascuna di queste categorie di investimenti la norma stabilisce le nuove modalità di calcolo della base su cui calcolare il credito (fondate su un metodo volumetrico e non più incrementale), riconosciuto nella misura:

- del **12%** della relativa base di calcolo, per le **attività di ricerca e sviluppo**, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- del **6%** della relativa base di calcolo, per le **attività di innovazione tecnologica**, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

- del **10%** della relativa base di calcolo, per le **attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** (individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) **per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- del **6%** della relativa base di calcolo, per le **attività di design e ideazione estetica**, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, sarà subordinato agli obblighi di certificazione contabile ed a specifica comunicazione al MISE.

11. BONUS FORMAZIONE 4.0

È stato prorogato al 2020, con alcune modifiche, il **credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0").

12. BONUS FACCIATE

È stata introdotta una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68 (c.d. "bonus facciate").

La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non è previsto un limite massimo di spesa.

13. PROROGA SABATINI – TER

Viene prorogata per il quinquennio 2020-2025 l'agevolazione della "**Sabatini-ter**", che riconosce un contributo in conto interessi a favore delle micro, piccole e medie imprese, per:

- l'acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0";
- l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

14. SOPPRESSIONE "MINI IRES" E RIPRISTINO ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

È stata **soppressa la cd. "MINI IRES"**, ovvero la tassazione degli utili reinvestiti, introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio e mai entrata in vigore.

È stata invece ripristinata, a partire dal 2019, l'**agevolazione ACE** (Aiuto alla Crescita Economica) con un rendimento nozionale stabilito **nella misura dell'1,3%**.

15. MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

Viene introdotta una norma che riconosce un rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

Sarà emanato un decreto ministeriale attuativo della presente norma.

16. BONUS BEBÈ E BONUS ASILO NIDO

Viene confermato il riconoscimento dell'assegno di natalità (c.d. *bonus bebè*) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus viene erogato mensilmente dall'INPS ed è parametrato al valore dell'ISEE come segue:

ISEE	Bonus bebè
Pari o inferiore a euro 7.000 annui	euro 1.920
Da euro 7.001 a euro 40.000 annui	euro 1.440
Da euro 40.001 annui	euro 960

in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Viene riconosciuto "a regime" il *bonus "asilo nido"*, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, il quale a decorrere dal 2020 è incrementato di:

- euro 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a euro 25.000;
- euro 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra euro 25.001 ed euro 40.000.

17. ESENZIONE CANONE RAI PER ANZIANI A BASSO REDDITO

A decorrere dal 2020 è prevista l'esenzione dal pagamento del canone RAI per i soggetti:

- di età pari o superiore a 75 anni;
- con reddito non superiore a euro 8.000 (compreso quello del coniuge);
- non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf/badanti/collaboratori domestici).

L'agevolazione è limitata all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

18. BONUS CULTURA DICIOTTENNI

Viene confermato per il 2020 il "**bonus cultura**" a favore dei residenti in Italia **che compiono 18 anni nel 2020**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Ricordiamo che il bonus cultura consiste nella messa a disposizione di un importo di 500 euro da spendere per l'acquisto biglietti di cinema, concerti, teatro e danza, eventi culturali, musica, libri, ingressi a musei, monumenti e parchi, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

19. SPESE VETERINARIE

La detrazione IRPEF pari al 19% delle spese veterinarie sostenute, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11, è **incrementata da 387,34 euro a 500 euro** a partire dall'anno 2020.

20. ESTENSIONE BONUS EDICOLE

Il bonus alle edicole di 2.000 euro per l'anno 2020 sarà riconosciuto **prioritariamente** a favore delle attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Sarà possibile fruire dell'agevolazione anche dalle attività commerciali non esclusivamente volte alla vendita di giornali, riviste e periodici, **anche quando non costituiscono l'unico punto vendita al dettaglio nel Comune.**

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati